

Statuto dell'Associazione di Volontariato "A.MICI RANDAGI VARESE – ODV"

ART. 1 – Costituzione, Denominazione e sede.

- 1) È costituita l'associazione di volontariato denominata "A.MICI RANDAGI VARESE", di seguito in breve "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
- 2) In conseguenza dell'iscrizione al registro unico del terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, della corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3) L'associazione ha sede nel Comune di Varese, in Via Nicolini, 2 e la sua durata è illimitata.
- 4) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'organo di amministrazione.

ART.2 – Finalità

- 1) L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e ha struttura democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) In particolare, le finalità sono: la prevenzione del randagismo felino (promuovendo la sterilizzazione), la lotta all'abbandono (con adozioni consapevoli) e la cura e la tutela dei gatti liberi sul territorio

ART.3 – Attività di interesse generale

- 1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2, si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o comunque principale, le seguenti attività d'interesse generale:
Comma 1 lettera e ai sensi della legge 14 Agosto 1991 n 281 e legge Reg. 33 del 2009 e successivo regolamento aggiuntivo.
- 2) L'associazione si propone di:
 - a. Far riconoscere le colonie feline dai Comuni competenti.
 - b. Sterilizzare i gatti liberi delle colonie anche in collaborazione con le ATS.
 - c. Supportare e integrare la loro alimentazione con raccolte cibo c/o negozi per animali e posizionando ivi bidoni.
 - d. Banchetti atti alla divulgazione e sensibilizzazione e raccolta fondi.
 - e. Ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui sopra.
- 3) Le attività dei comma precedenti sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 4) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dagli eventuali beneficiari (Art.32 co.1 e Art.17 co.3, 4 e 5). Al volontario possono essere rimborsate le sole spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e dentro i limiti stabiliti dall'assemblea dei soci.

ART.4 – Attività diverse

- 1) L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, individuate dall'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
- 2) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.5 – Raccolta fondi

- 1) L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.6 – Ammissione

- 1) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 2) Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 3) Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti devono:
 - a. Presentare apposita domanda scritta.
 - b. Aver compiuto diciotto anni.
 - c. Essere in condizioni fisiche idonee all'attività da svolgere e tali da non arrecare impedimento o danno agli altri soci volontari.
 - d. Di aver partecipato in maniera positiva a incontri preparatori con altri volontari.
 - e. Dichiarare di accettare incondizionatamente il presente statuto e uniformarsi alle sue clausole.
 - f. Le ammissioni sono di competenza del consiglio direttivo, il quale, tenuto conto delle eventuali osservazioni fatte dai soci, nonché assunte le informazioni del caso, matura le opportune deliberazioni a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
 - g. Il consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
- 4) Il socio che, non osservando lo Statuto ed eventuali disposizioni emesse dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'organizzazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio.
- 5) Il rapporto sociale si estingue:
 - a. Morte del socio.
 - b. Dimissioni del socio stesso.
 - c. Radiazione del socio per morosità trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
 - d. Con la sua espulsione.
- 6) In ogni caso prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi consentendogli facoltà di replica. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alla sua attività in modo particolare:

a. I soci hanno diritto:

- Di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione.
- Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello statuto.
- Di consultare i Libri Sociali, presentando richiesta scritta al consiglio direttivo.

b. I soci sono obbligati:

- All'osservanza dello statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
 - A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.
 - Al pagamento della quota associativa entro il termine massimo del 30 Aprile di ogni anno; l'entità della quota è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
- La quota associativa è intrasmissibile e non valutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a.** Assemblea dei soci.
- b.** Consiglio direttivo
- c.** il Presidente dell'Associazione

ART. 9 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ha luogo:

- a.** Quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria o straordinaria ammissione.
- b.** Quando 1/10 (un decimo) almeno dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- c.** L'avviso di convocazione dovrà essere inviato per lettera semplice (o email o/e altri supporti informatici) ed affisso almeno dieci giorni prima della data stabilita in sede e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.
- d.** Qualora il Consiglio non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie richieste dai soci, entro 30 (trenta) giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
- e.** Alle assemblee possono intervenire tutti i soci regolarmente iscritti.
- f.** Ogni socio, oltre che esprimere il suo voto personale, può votare per delega: tale facoltà è limitata ad un massimo di tre (Art.24, co.3). La delega dovrà essere conferita per iscritto.

g. Non può essere conferita la delega a un componente del Direttivo (comma 5 dell'art.2372 del codice).

ART. 10 – Assemblea Ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria (convocata dal Presidente almeno una volta all'anno) ha per oggetto:

- a. Approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo ogni anno entro il mese di aprile, ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. 117/2017 e successivi ss.mm.ii..
- b. Approvare il preventivo economico per l'anno successivo.
- c. Discussione sulla relazione sull'attività dell'Associazione e sui programmi futuri.
- d. Discussione su di ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.
- e. Elezione tra i soci dei componenti del Consiglio Direttivo, di cui si approva preventivamente il numero e la revoca.
- f. Tutto quanto compete per legge e del presente statuto.

L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea viene aperta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci e procede subito all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

ART.11 – Assemblea straordinaria dei soci

- 1) La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9 del presente Statuto.
- 2) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione presa a maggioranza.
- 3) Delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni residui (occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci).
- 4) In caso di dimissione del Consiglio, l'assemblea deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla data delle dimissioni stesse, a cura del consiglio dimissionario o in difetto dagli organi specificati dal comma precedente.

ART.12 – Consiglio Direttivo

- 1) L'associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette), scelti tra i soci.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art.26 co.2)
- 2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Esso elegge:
 - a. il Presidente
 - b. il Vice-Presidente

c. il Segretario

d. il Tesoriere

- 3) Al Consiglio Direttivo spetta la delibera sull'ammissione dei soci, la compilazione del bilancio, la convocazione dell'assemblea, provvedendo anche all'amministrazione e promozione di tutte le iniziative previste, la predisposizione del regolamento interno all'associazione, approvato dall'Assemblea, che comunque non deve essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 4) Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultativo, persone particolarmente competenti sull'argomento da discutere.
- 5) Le riunioni del consiglio saranno valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri.
- 6) Il Consigliere, che senza giustificato motivo non intervenga a 3 riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio; tale delibera dovrà essere presa con il voto a maggioranza dei Consiglieri.
- 7) Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza semplice e dovranno essere verbalizzate nell'apposito Libro Sociale dal Segretario.
- 8) Nel caso di dimissioni del Consiglio, per il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
- 9) Si considera dimissionario l'intero Consiglio qualora vengano a mancare la maggioranza dei consiglieri.
- 10) Qualora si dimettano o venga a mancare 1 (uno) Consigliere, il consiglio ha l'obbligo di reintegrarlo con il primo dei non eletti.
- 11) I Consiglieri così nominati decadranno dalla carica assieme al Consiglio del qual sono entrati a far parte.
- 12) Al momento della sua entrata in carica, il nuovo Consiglio dovrà deliberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'associazione.

ART. 13 – Il Presidente

- 1) Il Presidente viene eletto con maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
- 2) Il Presidente:
 - a.** Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b.** dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c.** può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubblica Amministrazione, da Enti e privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d.** ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio;
 - e.** convoca il Consiglio, ne presiede le adunanze e ne esegue le deliberazioni;
 - f.** dichiara aperte le assemblee, stipula i contratti e le convenzioni dell'associazione;
 - g.** ha la sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'associazione;
 - h.** ha la facoltà di assumere in caso di urgenza dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo;

- i. in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente o dal consigliere più anziano;
- l. verso i terzi la firma di una delle dette persone, sarà di per sé prova dell'assenza o impedimento del presidente.

ART.14 – Il Segretario

- 1) Redige verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci, comunica loro le deliberazioni del consiglio e trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e le Assemblee. In assenza del Segretario, i verbali delle riunioni di Consiglio verranno redatti dal consigliere più giovane.

ART. 15 – Il Tesoriere

- 1) Compila e conserva l'inventario del patrimonio sociale, emette mandati di cassa, dispone per la preparazione dei rendiconti, provvede, autorizzato dal Consiglio, all'acquisto di quanto occorre all'Associazione e alla custodia del materiale appartenente al medesimo. Il Consiglio direttivo può stabilire la somma al di sotto della quale egli può essere esonerato dal richiedere volta per volta l'autorizzazione.

ART. 16 – Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa, è indivisibile ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazioni;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- 2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'Art. 7 D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con la finalità dell'associazione è riconducibile alle disposizioni del D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- 3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo Gennaio e il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette gli eventuali utilizzi ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall'associazione a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.17 – Libri Sociali

- 1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. Libro degli associati
 - b. Il registro delle assemblee
 - c. Il registro delle assemblee del Consiglio Direttivo
 - d. Il registro dei volontari associati contenente il nominativo degli associati che svolgono attività di volontariato.
- 2) Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.18 – Scioglimento dell'associazione

- 1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea secondo il disposto dell'art.11 co.3 con almeno il voto favorevole di tre quarti dei soci e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo per fini di utilità nel luogo e comunque la devoluzione dovrà essere effettuata ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, conformemente a quanto stabilito dall'Art.5 co.4 della legge 266/91.

ART.19 – Note Finali

- 1) Per tutto ciò che non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile del D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi della normativa nazionale e regionale in materia.

Varese, 27 Giugno 2019

Verbale di Assemblea straordinaria

In data odierna alle ore 18 in Via Nicolini 2 Varese, presso la sede dell'associazione A.Mici Randagi Onlus si dà corso all'assemblea straordinaria dei soci per approvare le modifiche statutarie previste dalle normative del Terzo Settore D.lgs. 117/2017

In mancanza della segretaria il verbale di questa assemblea viene redatto dal consigliere più giovane:

Michele Segato, che procede al conteggio dei presenti:

presenti 38 persone, deleghe conferite per iscritto 12

Il numero dei votanti supera i $\frac{3}{4}$ dei soci come previsto dallo statuto vigente.

Il presidente Enrica Miraglia apre l'assemblea con la lettura dello statuto modificato e che molti hanno potuto già visionare come bozza perché da oltre 20 gg depositato in sede.

Il presidente puntualizza le modifiche più importanti a partire:

- 1) La nuova denominazione sarà "A.MICI RANDAGI VARESE-ODV"
- 2) L'iscrizione al registro unico del Terzo Settore l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico

A lettura terminata si procede per alzata di mano all'approvazione dello stesso che avviene con maggioranza assoluta

Il Presidente

il Segretario

Enrica Miraglia
Michele Segato

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 D.lgs. 117/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE

Registrato a Varese il 06/07/2019

al N° 1549 Serie 3A

Antonio Cecala
Antonio Cecala

